

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 ottobre 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A06358)
(GU n.254 del 23-10-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il riconoscimento, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il riconoscimento, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 50, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni speciali dello Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 92, in particolare, l'Allegato 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti di attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 23 maggio 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 29 luglio 2021, n. 183, «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 183;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 agosto 2021, n. 200, «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 200;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione della sua «diffusività e gravità raggiunti a livello globale»;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'emergenza da COVID-19;

Vista la raccomandazione (UE) 2021/1782 del Consiglio del 8 ottobre 2021, che, da ultimo, modifica la raccomandazione (UE) 2020/147 del Consiglio, prevedendo che «dall'8 ottobre 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la temporanea sospensione dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei Paesi terzi elencati nell'Allegato 1»;

Visto, in particolare, l'Allegato 1 alla citata raccomandazione (UE) 2021/1782 del Consiglio, che individua i «Paesi terzi a cui si applicano restrizioni amministrative speciali e altre entità e autorità terzi a cui i residenti non dovrebbero essere soggetti alla temporanea sospensione alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali»;

l'UE»;

Vista la circolare prot. n. 34414 del 30 luglio 2021 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente l'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di quelle rilasciate dagli Stati terzi per gli usi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

Vista la circolare prot. n. 42957 del 23 settembre 2021 della Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente l'equivalenza dei vaccini anti SARS-CoV-2/COVID-19 prodotti all'estero;

Considerato l'andamento nazionale e internazionale della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, caratterizzata dalla prevalente circolazione della variante B.1.617.2, classificata come VOC dal World Health Organization;

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, tenuto conto delle modifiche apportate all'Allegato A della richiamata raccomandazione (UE) 2020/912, e sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini della presente ordinanza, si applicano le seguenti definizioni:

a) «certificazione verde COVID-19»: certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 22 marzo 2020, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 87, ovvero certificato COVID digitale dell'UE di cui ai decreti UE 2021/953 e 2021/954;

b) «isolamento fiduciario»: periodo di sorveglianza di isolamento fiduciario secondo le modalità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2020;

c) «PLF» o «passenger locator form»: modulo di localizzazione del passeggero, compilato in formato digitale nei termini e condizioni tecniche individuati con circolare della Direzione generale di prevenzione sanitaria.